

REGOLAMENTO CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PRO.LE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Art. 1 – Composizione e Articolazione del Campionato

Nella corrente stagione sportiva 24/25 risultano iscritte n. 16 (sedici) società.

Il campionato sarà articolato in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno, per complessive n. 30 (trenta) giornate.

La società prima classificata si aggiudicherà il Campionato ed acquisirà il diritto di partecipare al Campionato Juniores Regionale nella Stagione Sportiva 2025/2026 come da regolamento pubblicato dal C.R.E.R. nei Comunicati ufficiali.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del campionato si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 51 NOIF.

Pertanto, relativamente all'assegnazione del titolo di Campione Provinciale:

A) in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione sarà assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di un'unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali";

B) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre, si procede, preliminarmente alla gara di spareggio ed al fine di individuare le due squadre che vi prenderanno parte, alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio a cura della Delegazione Provinciale di Ravenna

Art. 2 – Partecipazione calciatori

Alle gare del Campionato Provinciale "Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. È consentito impiegare fino a un massimo di **4 (quattro)** calciatori "fuori quota", nati dal **1° Gennaio 2004 in poi** (indistintamente negli anni **2004 e 2005**).

SCHEMA RIASSUNTIVO FUORI QUOTA

	UNDER 19 PROVINCIALE
NATI dal 1° gennaio 2004 in poi	MAX 4 FUORI QUOTA

L'inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 3 – Sostituzione Calciatori

Durante le gare potranno essere sostituite n. 5 (cinque) calciatori per ogni squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni al numero di interruzioni per l'esecuzione delle sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

ART. 5 - ORARIO INIZIO DISPUTA DELLE GARE

5.1 L'orario di inizio ufficiale per la disputa di tutte le gare del Campionato Juniores Under19 provinciale è fissato per le **ore 15.00**. Le Società possono richiedere alla Delegazione Provinciale di Ravenna, a mezzo posta elettronica al seguente **indirizzo info@figcravenna.it**, l'autorizzazione a posticipare l'orario di inizio fino al massimo alle **ore 16.00** previa verifica della idoneità dell'impianto di illuminazione.

ART. 6 - VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO.

6.1 Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.

6.2 La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti, che non coincida con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale o dalla Delegazione competente, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

6.3 Il Comitato Regionale e Delegazioni Provinciali possono disporre d'ufficio o su richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi o posticipi), l'inversione di turni di calendario o la variazione del campo di gioco.

6.4 Le richieste di variazioni delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari ufficiali, dei campi di gioco, ecc.) sono soggette all'addebito di una "**tassa di istruttoria**", a carico della Società richiedente, pari a € 20,00, indipendentemente dal loro accoglimento. Le Delegazioni dipendenti sono tenute ad istituire identica "tassa di istruttoria" per i Campionati di competenza, pari a € 20,00, da applicare previa pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

6.5 Le richieste di variazione delle gare dei Campionati, intese come spostamento di data e/o orario, devono pervenire, alla Delegazione Provinciale di Ravenna mezzo mail info@figcravenna.it, di norma, almeno **5 (cinque) giorni prima** della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al precedente comma 4 può essere raddoppiata nel caso di richiesta non motivata o non adeguatamente motivata.

6.6 Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali hanno la facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle situazioni denunciate dalle Società e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, ai competenti organi della Giustizia Sportiva.

6.7 Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) di turni di calendario devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.

6.8 Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi ammessi nei casi urgenti (fax, servizio SMS, notizia sul sito internet ufficiale del Comitato/Delegazione, ecc.)

6.9 Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni competenti possono disporre, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

6.10 La Delegazione Provinciali può, senza comunicazione alcuna, rigettare le domande presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 7 – OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

7.1 Tutte le gare delle ultime due giornate del Campionato, aventi interessi di classifica, devono disputarsi in contemporaneità di data e orario.

In caso di concomitanza con gli anticipi del sabato dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, le partite del Campionato Under 19 Provinciale saranno, a discrezione e facoltà della Delegazione Provinciale, posticipate d'ufficio, al lunedì successivo ad ore 19.00 salvo diverso accordo tra le società, da formalizzare attraverso la presentazione di apposito modulo "variazione gara" entro il martedì precedente la gara, per effetto del quale la gara del Campionato Provinciale Under 19 potrà essere disputata tra il venerdì precedente ed il mercoledì successivo alla data prevista da calendario. Per le società che non dispongono di campo con idoneo impianto di illuminazione, le predette partite saranno posticipate d'ufficio al lunedì ad orario pomeridiano, previa comunicazione da parte della società ospitante alla Delegazione, via e-mail a info@figcravenna.it, almeno tre giorni prima della gara. Fermo restando il predetto obbligo di contemporaneità per le ultime due giornate di campionato, per la terz'ultima e la quart'ultima giornata di campionato Under 19 Provinciale, in caso di concomitanza con gli anticipi del sabato dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, le partite del Campionato Under 19 Provinciale saranno anticipate d'ufficio al venerdì antecedente la gara, ad ore 19.00 ovvero ad orario pomeridiano in caso di società ospitante sprovvista di campo con idoneo impianto di illuminazione (previa comunicazione da parte della società ospitante), salvo diverso accordo tra le società da formalizzare e trasmettere secondo le modalità sopra indicate per effetto del quale la gara non potrà comunque essere posticipata rispetto al giorno previsto da calendario iniziale.

7.2 Al fine dell'applicazione dell'obbligo della contemporaneità di cui al comma precedente, l'orario per le gare del **Campionato Juniores Under 19 Provinciale** è quello ufficiale delle **ore 16,00**, salvo diversa disposizione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Ravenna.

ART. 8 - ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE

In caso di convocazione nelle Rappresentative Provinciali, Regionali o Nazionali **per la partecipazione a gare ufficiali, di più di un calciatore** appartenente ad una stessa Società è **facoltà della Delegazione Provinciale**, su richiesta documentata della Società interessata, di anticipare o posticipare d'ufficio le gare di Campionato nel rispetto degli impegni delle Rappresentative in funzione dello svolgimento del relativo Campionato.

ART. 9 - AMMENZE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI CAMPIONATO E COPPA (C.U. LND n. 1)

9.1 In applicazione di quanto previsto dal C.U. LND n. 1, le ammende per rinuncia alla disputa di gare si applicano:

- a) in misura doppia se la rinuncia si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati;
- b) in misura quadrupla qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati.

9.2 In applicazione di quanto previsto dal comma 3 del § III/3 del C.U. LND n. 1, gli importi delle ammende per la rinuncia alla disputa di ciascuna gara di Campionato sono fissate come segue:

- a) U19 Reg e Prov :
 - prima rinuncia € 100,00;
 - seconda rinuncia € 200,00;
 - terza rinuncia € 400,00;

ART. 10 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE.

Per la formazione delle classifiche si applicano le disposizioni dell'art. 51 delle N.O.I.F.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente "Regolamento" si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento della L.N.D. e del CU n.1 LND e CU n.1 del CRER.

Art.12 – Norma finale

Il presente regolamento potrà essere modificato dalla Delegazione Provinciale di Ravenna nel prosieguo della corrente stagione sportiva con apposito documento che sarà pubblicato tramite Comunicati Ufficiali.